



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di
pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

**TAR Salerno, Sez. I, 3 novembre 2025, n. 1790 - parere preventivo della
Soprintendenza sul Piano attuativo e procedimento paesaggistico sull'intervento
previsto dal Piano: richiesta di integrazione documentale non interrompe il termine**

Il TAR è chiamato a decidere su una vicenda che coinvolge un compendio assoggettato a piano di lottizzazione di iniziativa privata, rispetto a cui la Soprintendenza aveva espresso parere paesaggistico favorevole sul Piano, ma aveva effettuato "*richiesta integrazioni e chiarimenti urgenti*" rispetto al singolo intervento attuativo. I ricorrenti avevano integrato la pratica nei termini richiesti, inoltrando la relativa documentazione per il tramite del Comune. La Soprintendenza, previo preavviso di diniego, aveva espresso parere contrario, poi impugnato avanti al Giudice amministrativo lamentando difetto di motivazione alla luce del parere favorevole a suo tempo rilasciato sul Piano.

Nell'inquadrare la fattispecie, il TAR preliminarmente precisa che il parere preventivo della Soprintendenza sui piani attuativi è previsto direttamente dalla legge (art. 16, comma 3 e 4, l. n. 1150/1942), a mente del quale i piani particolareggiati (cui giurisprudenza assimila i piani attuativi o di lottizzazione) "*nei quali siano comprese cose immobili soggette ... alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente sottoposti alla competente soprintendenza..*", la quale presenta le proprie "*osservazioni ... entro 90 giorni dall'avvenuta comunicazione del piano particolareggiato*".

Il procedimento si snoda, poi, attraverso la successiva valutazione dei singoli interventi previsti dal piano ad opera della Soprintendenza ex art. 146, comma 5 del d.lgs. 42/2004,



che verifica la coerenza delle concrete modalità esecutive dei manufatti da realizzare con i valori paesaggistici protetti, rilasciando il relativo parere obbligatorio e vincolante.

Ad avviso del TAR, la presenza di un parere reso in sede di formazione del piano di lottizzazione non altera il modulo procedimentale di riferimento per le successive valutazioni relative al singolo intervento, trovando applicazione le disposizioni dell'art. 146 d.lgs. 42/2004 sull'autorizzazione paesaggistica cd. "ordinaria".

Tanto premesso, la sentenza ribadisce che alla richiesta di integrazione documentale non può essere ascritto alcun effetto interruttivo del procedimento di autorizzazione paesaggistica disciplinato dal d.lgs. 42/2004. In esso non è infatti previsto espressamente quale effetto abbia sui termini del procedimento l'eventuale richiesta di integrazione documentale; per conseguenza quest'ultima non interrompe il termine che è iniziato a decorrere, ma lo sospende. Occorre, infatti, applicare la disciplina generale di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990, secondo cui il termine del procedimento resta sospeso, per una volta sola, fino alla ricezione della documentazione istruttoria richiesta.

Il TAR ricorda che nella legge generale sul procedimento, le cause di interruzione o sospensione del termine assegnato all'Amministrazione per provvedere sulle istanze del privato sono tipiche e di stretta interpretazione *"rivestendo la fissazione di un termine procedimentale di durata massima del procedimento amministrativo, ancorché non perentorio, evidenti finalità acceleratorie, cui risulta funzionale il carattere di tipicità delle cause di interruzione o sospensione del termine per provvedere"* cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 27 marzo 2025, n. 575), laddove *"l'istituto dell'interruzione è previsto eccezionalmente solo nell'ambito della fase pre-decisoria, come reso evidente anche dall'art. 10-bis sul "preavviso di rigetto" (che, per l'appunto, si colloca a valle della fase istruttoria, e a cui si correla, peraltro, una rigida predeterminazione del periodo di interruzione"*.

[Consulta la sentenza](#)